

CCNL Area Meccanica- Verbale di Accordo Integrativo

Roma, 17 febbraio 2025

tra le organizzazioni datoriali:

Confartigianato Autoriparazione 

Confartigianato Metalmeccanica di produzione

Confartigianato Impianti

Confartigianato Orafi

Confartigianato Odontotecnici

Confartigianato Restauro

CNA Produzione 

CNA Installazione e Impianti 

CNA Servizi alla Comunità/ Autoriparatori 

CNA Artistico e Tradizionale 

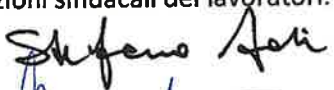
CNA Benessere e Sanità - SNO

CASARTIGIANI 

CLAAI 

e

le organizzazioni sindacali dei lavoratori:

FIOM-CGIL 

FIM-CISL 

UILM-UIL 

Si è convenuto sul seguente verbale integrativo dell'Accordo di rinnovo del CCNL Area Meccanica del 19 novembre 2024.

Operai Metalmeccanica e Installazione di impianti

Art. 66 Preavviso di licenziamento e dimissioni

Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art. 36 (Licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:

5° e 6° livello con anzianità fino a 5 anni: 20 giorni di calendario

3° e 4° livello con anzianità fino a 5 anni: 25 giorni di calendario

5° e 6° livello con anzianità **oltre 5 anni e fino a 10 anni**: 25 giorni di calendario

3° e 4° livello con anzianità **oltre 5 anni e fino a 10 anni**: 30 giorni di calendario

5° e 6° livello con anzianità **oltre i 10 anni**: 30 giorni di calendario

3° e 4° livello con anzianità **oltre i 10 anni**: 35 giorni di calendario

Per i lavoratori inquadrati nel livello 2 bis (seconda categoria bis) trovano applicazione i medesimi periodi di preavviso previsti per i lavoratori inquadrati nella terza e quarta categoria.

Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza rispettare i predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Operai – Orafi, Argentieri e Affini

Art. 88 Preavviso di licenziamento e dimissioni

Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art. 36 (Licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:

5° e 6° livello con anzianità fino a 5 anni: 20 giorni di calendario

3° e 4° livello con anzianità fino a 5 anni: 25 giorni di calendario

5° e 6° livello con anzianità **oltre 5 anni e fino a 10 anni**: 25 giorni di calendario

3° e 4° livello con anzianità **oltre 5 anni e fino a 10 anni**: 30 giorni di calendario

5° e 6° livello con anzianità **oltre i 10 anni**: 30 giorni di calendario

3° e 4° livello con anzianità **oltre i 10 anni**: 35 giorni di calendario

Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza rispettare i predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

GPB

A

2

8

h

h

Nota agli articoli 66 e 88

Le modifiche agli articoli 66 e 88 qui condivise trovano applicazione a far data dal 1° marzo 2025. Resta inteso che quanto concordato con il presente verbale non ha effetti nei confronti dei preavvisi comunicati nel periodo dal 19 novembre 2024 al 28 febbraio 2025, anche se ancora in corso di compimento.

Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale

Sulla base delle intese intercorse in occasione del rinnovo del CCNL Area Meccanica si è convenuto quanto segue:

- 1) le aziende effettueranno una ritenuta di Euro 30.00 sulla retribuzione del mese di aprile 2025 a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale;
- 2) ai lavoratori iscritti alle OO.SS. FIM-CISL FIOM-CGIL, UILM-UIL ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, la ritenuta di cui al punto 1) non sarà operata in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile, che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto;
- 3) le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il 31 gennaio 2024 del testo dell'attuale intesa, con ogni adeguato mezzo di informazione;
- 4) entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data indicata al punto 3), il lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all'azienda.
- 5) la materia in oggetto è di esclusiva competenza delle OO.SS. e dei singoli lavoratori e non comporta iniziativa per le aziende le quali si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento;
- 6) le imprese verseranno le somme di cui sopra entro il mese di **maggio 2025** sul c/c bancario IBAN: IT 68G0100503200000000045109 - presso BNL – intestato a FIM, FIOM, UILM.

GB



HC

A



